

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -
- Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere -

R.G.N. 7660/2023

Cron.
Rep.
Ud. 23/04/2026
CC
È STATA DISPOSTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7660-2023 proposto da:

[Redacted] S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato [Redacted];

D'UFFICIO LA
SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:

- ricorrente -

contro

[Redacted] tutti
nella qualità di eredi di [Redacted] [Redacted] rappresentati e [Redacted] [Redacted]
difesi dall'avvocato [Redacted]

**2026
2038**

- controricorrenti -

nonché contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 913/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/09/2022 R.G.N. 1000/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 913/2022, ha rigettato l'appello principale proposto da [REDACTED] S.r.l. e ha accolto l'appello incidentale proposto da [REDACTED] e [REDACTED] (eredi di [REDACTED] [REDACTED] confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 323/2016.

Il giudizio di primo grado era stato instaurato dai predetti eredi per ottenere l'accertamento della responsabilità datoriale in ordine alla patologia tumorale di origine professionale contratta dal congiunto e la condanna della società al risarcimento dei danni *iure proprio* e *iure hereditatis*.

Il Tribunale aveva accolto la domanda previo rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva sollevate dalla società e ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale (liquidato in euro 112.484,40 per l'inabilità temporanea del de cuius ed euro 250.000,00 per la perdita del rapporto parentale), escludendo la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



2. La Corte d'appello ha confermato la legittimazione passiva di [REDACTED] S.r.l., ritenendola subentrata nei rapporti facenti capo alla Gestione Commissariale Governativa, e ha dichiarato inammissibile, oltre che infondata nel merito, la domanda di manleva verso il Ministero perché tardiva. In accoglimento dell'appello incidentale, ha rideterminato le spese di lite del primo grado in euro 20.000,00.
3. Per la cassazione della sentenza d'appello [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. propone ricorso assistito da memoria affidato a cinque motivi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 101, comma 2, 112, 346 c.p.c. e 2909 c.c. ex articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c..
In particolare, [REDACTED] S.r.l. lamenta che la Corte di appello, disattendendo il giudicato interno formatosi, abbia erroneamente dichiarato inammissibili per tardività le domande di manleva o di accertamento della responsabilità solidale proposte da [REDACTED]



██████████ S.r.l. a seguito della chiamata in causa del terzo avvenuta nel primo grado di giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 416, comma 2, 270, 271, 420 e 107 c.p.c. ex articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c..

Segnatamente, la ricorrente contesta l'erronea ricostruzione dell'*iter* processuale da parte della Corte d'appello di Catanzaro, che ha portato la stessa a ritenere tardive le domande proposte di riconoscimento della manleva o della responsabilità solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di ██████████ S.r.l..

Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente censura la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 112, 113 e 346 c.p.c., ex articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c..

Ci si duole in questa sede dell'omessa pronuncia in ordine alla titolarità passiva di ██████████ S.r.l. del rapporto controverso e alla fondatezza della domanda di manleva.

I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica, sono infondati.

La ricorrente ██████████ S.r.l. (in seguito, ██████████ denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 101, comma 2, 112, 346 c.p.c. e 2909 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

La società lamenta che la Corte d'Appello, disattendendo il giudicato interno formatosi, abbia erroneamente dichiarato inammissibili per tardività le



domande di manleva o di accertamento della responsabilità solidale verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in seguito, MIT).

5. Va rilevato, al riguardo, che, all'intero del medesimo processo, il giudicato interno si forma laddove un capo autonomo di sentenza che risolve una questione dotata di una propria individualità ed autonomia diviene oggetto di acquiescenza o non è più oppugnabile (vedi Sez. Un. 24172 del 2025). Anche gli accertamenti di rito possono formare oggetto di giudicato interno. Secondo l'orientamento di questa Corte, un giudicato processuale interno, anche implicito, impedisce che, nello stesso processo, la questione possa essere riproposta o rilevata d'ufficio (vedi, tra le altre, Cass. n. 6344 del 2004).

La giurisprudenza afferma nondimeno che, sull'eccezione, non si formi il giudicato, nemmeno implicito (vedi, Cass. n. 26999 del 2025). Da ciò, secondo la giurisprudenza costante, l'eccezione rimasta assorbita in primo grado, in quanto eccezione non accolta (perché non esaminata), deve essere riproposta nel giudizio d'appello con il primo atto difensivo in secondo grado e comunque non oltre la prima udienza, in qualsiasi forma specifica idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (vedi, Cass. SSUU n. 7940 del 2019; Cass. n. 28802 del 2024).

Per apprezzare la tardività della proposizione della eccezione di manleva o responsabilità solidale, si ricorda che, poiché la chiamata del terzo su iniziativa dell'attore può essere autorizzata solo dopo che le parti



originarie abbiano proceduto allo scambio delle memorie integrative previste dall'art. 171-ter c.p.c., le preclusioni già maturate fino a quel momento si estendono a tutte le attività difensive che avrebbero potuto essere esercitate nel processo entro tale fase. Pertanto, restano precluse tutte quelle attività difensive rilevanti già *ab origine*. Dopo l'ingresso del terzo nel processo, esigenze di contraddittorio consentono alle parti originarie di formulare le proprie repliche alle allegazioni avversarie conseguenti al contenuto della comparsa di costituzione del terzo chiamato, sia in udienza sia, su richiesta di una delle parti, mediante apposita memoria scritta. Non solo le parti originarie potranno difendersi dalle eventuali domande formulate dal terzo nei loro confronti, ma avranno anche la facoltà di proporre, nei confronti del terzo, mere difese, nuove eccezioni e nuove domande, senza incorrere in preclusioni, trattandosi di innovazioni giustificate dal fisiologico sviluppo del contraddittorio. Dunque, al fine di non violare il principio di preclusione ma di valorizzare il diritto al contraddittorio, si ammette, dopo la chiamata in causa del terzo, lo svolgimento di quelle attività che le parti originarie non avrebbero potuto effettuare in precedenza, in quanto reazione alle attività poste in essere dal terzo.

6. Orbene, premesso che, come già detto, sull'eccezione non si forma giudicato implicito, non può essere accolta la prima censura, con cui si sostiene che sulla questione dell'ammissibilità dell'eccezione di manleva o di responsabilità solidale, sollevata dal convenuto in



primo grado con atto conclusivo, si sarebbe formato un giudicato interno implicito per il mancato rilievo della sua inammissibilità da parte del giudice territoriale.

Infatti, nel caso di specie, tale eccezione non è stata affrontata dal giudice che ha arrestato il proprio giudizio nel momento in cui ha rilevato l'estraneità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiamato in causa rispetto alla vicenda processuale. In particolare, la sentenza impugnata affronta la questione ricostruendo l'*iter* legislativo che ha portato in capo alle regioni la gestione dei trasporti ferroviari attraverso un percorso conclusosi il "31/12/2000, senza alcuno strascico o residuo di pendenze a carico dell'amministrazione Statale," grazie ad una "vera e propria successione *ex lege* fra le seconde (gestioni commissariali governative) e le prime (società costituite ex art. 31 l. 144)." Pertanto, prosegue il giudice dell'appello, il Ministero "non ha avuto alcun ruolo diretto in tale vicenda" (vedi punti 8.2 e 10 della sentenza impugnata). Ancora, la Corte, al punto 11 della sentenza impugnata, afferma che "la domanda è, ad ogni modo, infondata per le medesime ragioni esposte quanto alla legittimazione passiva del Ministero, dacché risulta evidente come un fenomeno successorio non possa determinare alcuna responsabilità solidale. Le gestioni commissariali governative, cessata la loro funzione, hanno cessato di esistere e il Ministero, nel descritto processo di risanamento e trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi, ha avuto il mero ruolo di finanziatore."



Conseguentemente, l'eccezione di manleva e responsabilità solidale sollevata da [REDACTED] S.r.l. nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è rimasta assorbita nel I grado del giudizio, e, riproposta in appello, così da evitarne la rinuncia ex articolo 346 c.p.c., è stata qui espressamente rigettata, in quanto ritenuta inammissibile e comunque infondata. A parere della Corte di Catanzaro, tale eccezione sarebbe stata formulata tardivamente nel precedente grado di giudizio, in quanto non proposta con la prima comparsa di costituzione in primo grado, ma solo con le note conclusionali, oltre il termine perentorio di cui all'articolo 416, comma 2, c.p.c..

Inoltre, anche la censurata mancata pronuncia circa la titolarità passiva del rapporto controverso in capo a [REDACTED] non risulta fondata, in quanto il giudice di secondo grado si è espresso a riguardo al punto 10 della sentenza, ove si legge: "Deve, in primo luogo, essere ribadita la legittimazione passiva di [REDACTED] già ritenuta dal Tribunale con conseguente rigetto del relativo capo d'appello."

Infine, non vi è stata omessa pronuncia sulla fondatezza dell'eccezione di manleva o responsabilità solidale sollevata dal convenuto in primo grado e riproposta dallo stesso in appello, in quanto il giudice di Catanzaro si è su questa pronunciato al punto 11 affermando che "quanto alla richiesta di riconoscimento di responsabilità solidale o di manleva di cui al punto 8.3., se ne deve contestare l'inammissibilità, in quanto la relativa chiamata del terzo ai sensi dell'articolo 106



c.p.c. risulta essere stata formulata tardivamente dall'appellante. Non già con la comparsa di costituzione in primo grado del 3/11/2017 ma solo con le note conclusionali del 3/4/2019, pertanto oltre il termine perentorio di quell'articolo 416, comma 2, c.p.c.. La domanda è, ad ogni modo, infondata, per le medesime ragioni esposte quanto alla legittimazione passiva, che risulta evidente come un fenomeno successorio non possa determinare alcuna responsabilità solidale." Pertanto, non solo non si è formato alcun giudicato interno sull'eccezione, ma il giudice di secondo grado ha correttamente rilevato la tardività di tale attività, la cui necessità sorgeva già al momento della domanda di chiamata in causa del terzo, e non dal suo successivo intervento, risultando ormai preclusa quando è stata proposta dalla società convenuta in primo grado con la propria nota conclusionale.

7. Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, comma 6, D.l. n. 422/1977, dell'articolo 31 l. n. 144/1999, dell'articolo 145 L. n. 388/2000, dell'articolo 12 del D.lgs. 166/2002, dell'articolo 3, comma 1, DPCM del 16/11/2000 e dell'articolo 1173 c.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c..

In special modo, [REDACTED] S.r.l. censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui "un fenomeno successorio" non potrebbe "determinare alcuna responsabilità solidale" e con ciò ha rigettato l'eccezione di manleva o di responsabilità solidale nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La parte ricorrente ricostruisce la complessa



evoluzione normativa relativa alla gestione commissariale delle [REDACTED] proponendo un'interpretazione opposta a quella accolta nella sentenza d'appello. In particolare, censura la decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto che la cessazione delle gestioni commissariali e il subentro di [REDACTED] S.r.l. precludano a quest'ultima la possibilità di invocare un diritto di manleva o di sostenere la responsabilità solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul presupposto che un fenomeno successorio non possa dar luogo ad alcuna forma di responsabilità solidale.

Con il quinto motivo di ricorso [REDACTED] S.r.l. si duole della violazione e falsa applicazione ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. dell'articolo 8, comma 6, D.l. n. 422/1977, dell'articolo 31 l. n. 144/1999, dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs. 166/2002 in relazione agli articoli 1292, 2087 e 2055 c.c..

Precisamente, la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha escluso la ricorrenza nel caso di specie di una responsabilità solidale tra [REDACTED] e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

8. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono essere accolti.

Nel caso di specie, il rapporto controverso si è instaurato nei confronti di [REDACTED] S.r.l., successore della gestione commissariale governativa. Perciò, la giurisprudenza in materia di responsabilità solidale tra gestione commissariale e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può essere applicata *mutatis mutandis* in questa sede in quanto è stata



riconosciuta in un rapporto che non prevedeva l'autonomia organizzativa della gestione commissariale nella gestione del servizio, mentre, con l'istituzione di [REDACTED] S.r.l. nasce un ente nuovo e distaccato dal Ministero, che, come afferma il giudice di secondo grado, svolge un ruolo di "mero finanziatore," coprendo eventuali disavanzi di gestione (vedi Cass. n. 8371 del 2018). In conclusione, la decisione della Corte d'Appello si manifesta corretta e aderente alla giurisprudenza di questa Corte nella ricostruzione del quadro normativo cui si riferisce la vicenda controversa e pertanto non può essere censurata in questa sede.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, nell'esaminare le vicende connesse alla regionalizzazione dei servizi ferroviari locali, con specifico riferimento all'atto costitutivo delle [REDACTED] ha precisato che l'art. 12 prevede il subentro della società nelle situazioni attive e passive facenti capo alla Gestione Commissariale Governativa, ivi comprese quelle relative al personale dipendente (Cass. n. 6512 del 2004).

Pertanto, la sentenza impugnata propone una ricostruzione logica del quadro normativo applicabile alla fattispecie (punti 6. 7.1, 7.2 e 10), approdando ad un'interpretazione logica e coerente delle disposizioni in materia, la quale conclude per l'estraneità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispetto alla vicenda e affermando conseguentemente la responsabilità in capo alle [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili



alla precedente e temporanea gestione commissariale governativa alla data del 31/12/2000.

9. Invero, sebbene la fattispecie dannosa a formazione progressiva che ha portato alla morte del lavoratore sia iniziata prima della soppressione della gestione commissariale, questa si è conclusa dopo tale evento ed il conseguente subentro della società ferroviaria regionale in tutti rapporti attivi e passivi.
10. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del dante causa [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti controricorrenti delle spese di lite, che liquida in euro 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e in euro in euro 5000,00 per compensi e 200,00



per esborsi oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del dante causa [REDACTED] [REDACTED]

Così deciso nell'Adunanza camerale del 23 aprile 2026.

La Presidente
Margherita Maria Leone



Numero registro generale 7660/2023

Numero sezionale 2038/2026

Numero di raccolta generale 14814/2026

Data pubblicazione 18/05/2026

